

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 80 Reg. Delib.

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI – PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO.

L'anno duemilaquattordici addì diciotto di dicembre alle ore 22.15 nella sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Sindaco	PREMAZZI MATTIA	Presente	
Vicesindaco	ANTOGNAZZA FEDERICO	Presente	
Assessore	RUSSO ALESSANDRA	Presente	
Assessore	CREMONA MARIA CHIARA	Presente	
Assessore	INCARBONE MARTINO	Presente	

Partecipa il Segretario Comunale d.ssa Nicoletta Pezzuti

Il Sindaco assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

**OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI -
PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO.**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che sulla proposta di deliberazione di cui trattasi è stato espresso favorevolmente il parere, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore interessato;

PREMESSO che:

- Il Comune di Venegono Inferiore ha affidato, con contratto n. 1688 di Rep., in data 26.05.2010, a seguito di gara ad evidenza pubblica espletata dal Comune di Venegono Superiore, alla Società ECONORD S.p.A., con sede in via Giordani, n. 36 - 21100 Varese, l'appalto per il servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, con scadenza il 31/12/2014;
- La gara era stata espletata dal Comune di Venegono Superiore a seguito degli accordi intercorsi tra i due Comuni e dell'approvazione di un unico Capitolato speciale di appalto inteso ad uniformare le modalità operative concernenti il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di gestione del comune centro di raccolta, mentre i contratti d'appalto sono stati stipulati separatamente da ciascun Comune;
- Il Comune di Castiglione Olona ha chiesto ai Comuni di Venegono Superiore e Venegono Inferiore di valutare l'opportunità di inserirsi nell'intesa programmatica per il nuovo "progetto del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e relativa gara d'appalto", già stipulata tra i due Comuni al fine di ottenere maggiori economie di gestione del servizio;

RILEVATO che:

- L'articolo 3 bis, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, aveva determinato nella data del 30 giugno 2012, la scadenza entro la quale le Regioni avrebbero dovuto costituire gli ambiti territoriali per l'affidamento della gestione del servizio raccolta/trasporto rifiuti;
- A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 4 del D.L. n. 138/2011, si è determinata una lacuna normativa riguardo le modalità di affidamento e di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani;
- L'articolo 34, comma 16, del D.L. 18/10/2012, n. 179, nell'originaria formulazione, prevedeva che *"le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica venissero affidate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei"*, nulla precisando in merito al settore dei rifiuti urbani;
- In sede di conversione di tale Decreto Legge, avvenuta con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 208 alla Gazzetta Ufficiale n. 294/2012, è stato definitivamente chiarito che la disciplina dettata per i servizi pubblici locali trova applicazione anche per il settore rifiuti. Ed infatti la normativa in oggetto, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", ha modificato l'articolo 3 bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 inserendo il comma 1 bis *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, **compresi quelli appartenenti al settore rifiuti urbani**, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo"*;
- L'articolo 13 del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, ha determinato alla data del 31 dicembre 2014, il termine di cui all'articolo 34, comma 21, del D.L. n. 179/2012;

DATO ATTO che:

- Tale espressa previsione di legge, da un lato, e il futuro avvio delle procedure di organizzazione e gestione dei servizi a rete per effetto dell'avvenuta scadenza dei termini posti per la riorganizzazione degli Ambiti dall'altro, **porta a ritenere preferibile un'ipotesi di proroga della gestione dei servizi in corso**, ammessa però dal Consiglio di Stato nei soli limitati casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di nuovo contraente (sez. V, sent. N. 2882/2009)" (parere ANCI);
- L'AVCP ora ANAC con il proprio provvedimento AG38/13 in data 24 luglio 2013, ha ritenuto che il Comune, nelle more dell'individuazione dei bacini territoriali di riferimento da parte delle Regioni, debba provvedere all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai fini dell'affidamento del contratto e possa eventualmente concedere una proroga all'attuale gestore esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della procedura di gara e alla stipula del nuovo contratto;
- In data 17 gennaio 2014 si è espressa anche la Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, che, con parere n. 20/2014 ha confermato che nelle more di istituzione degli ATO permane in capo ai Comuni la potestà di gestione dei servizi di igiene ambientale;

PRESO ATTO che:

- La Regione Lombardia non ha ancora determinato il bacino territoriale di riferimento per lo svolgimento delle gare;
- Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani è un servizio pubblico essenziale e deve pertanto essere svolto senza soluzione di continuità;
- I Comuni di Venegono Superiore e Venegono Inferiore intendono inoltre accordarsi anche con il Comune di Castiglione Olona per espletare un'unica gara ad evidenza pubblica, ma ciò comporta rivedere il progetto di gestione del ciclo dei rifiuti e i documenti di gara, visto l'ampliamento del bacino di utenza del servizio, atti che non è stato possibile predisporre in tempi utili in quanto la richiesta formale del Comune di Castiglione Olona è pervenuta il 25 novembre 2014, come da documento agli atti del Comune;
- Il Comune di Venegono Superiore, in qualità di Comune capofila, ha richiesto all'attuale gestore, Società ECONORD S.p.A., la disponibilità alla proroga tecnica del contratto in essere dal 01/01/2015 al 31/12/2015, e che la Società ECONORD S.p.A., con lettera bs/EU376, in data 04 novembre 2014, ha aderito alla proroga tecnica;

PRECISATO che, stante l'attuale quadro normativo, nei contratti di proroga dovrà essere inserita la specifica clausola risolutiva: "La presente proroga ha durata dall'01/01/2015 al 31/12/2015, ferma restando la risoluzione anticipata ipso iure del contratto stesso - da comunicare via pec a cura della Stazione Appaltante alla Società affidataria con un preavviso di almeno 60 giorni - qualora da nuove disposizioni legislative, da pronunce giurisdizionali, da risposte degli Enti competenti o da adempimenti degli stessi si rilevasse l'obbligo di bandire ed espletare un'autonoma oppure qualora venisse bandita ed espletata la gara d'ambito. In questi casi l'appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti della Stazione Appaltante";

RITENUTO pertanto, di procedere alla formalizzazione della proroga tecnica;

VISTI:

- Il vigente Statuto Comunale;
- Il D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152;
- L'articolo 3 bis del D. L. 13 agosto 2011, n. 138;
- L'articolo 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179;
- Il D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
- L'articolo 13 del D. L. 30 dicembre 2013, n. 150;
- La Legge Regionale n. 26/2003;

Il Programma Regionale di gestione dei rifiuti di cui alla D.G.R. n. X/1990 del 20 giugno 2014;

- Gli articoli 3 e 5 del vigente "Capitolato Speciale d'Appalto del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati 01/01/2010 - 31/12/2014";
- Il contratto n. 1688/2010 di repertorio;
- Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di prendere atto della necessità di prorogare, per le motivazioni in premessa e dando pertanto atto che si tratta di "proroga tecnica", il vigente contratto n. 1688 di repertorio, in data 26.05.2010, alla Società ECONORD S.p.A. con sede in via Giordani, n. 36 - 21100 Varese, (P.I. 01368180129), il servizio di raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati del Comune di Venegono Inferiore per il periodo 01/01/2015 - 31/12/2015;
2. Di dare atto che la presente proroga è sottoposta alla clausola risolutiva espressa che di seguito si riporta e che verrà inserita nel contratto di affidamento del servizio: "La presente proroga ha durata dall'01/01/2015 al 31/12/2015, ferma restando la risoluzione anticipata ipso iure del contratto stesso - da comunicare via pec a cura della Stazione Appaltante alla Società affidataria con un preavviso di almeno 60 giorni - qualora da nuove disposizioni legislative, da pronunce giurisdizionali, da risposte degli Enti competenti o da adempimenti degli stessi si rilevasse l'obbligo di bandire ed espletare un'autonoma oppure qualora venisse bandita ed espletata la gara d'ambito. In questi casi l'appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa risarcitori nei confronti della Stazione Appaltante";
3. Di confermare che il canone per la prosecuzione del servizio fino al 31 dicembre 2015 è determinato in €. 336.750,00 I.V.A. esclusa ed esclusi gli oneri di smaltimento a rimborso, gli oneri relativi ad ulteriori trasporti oltre il limite di cui all'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto, l'incremento percentuale dell'indice generale dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT;
4. Di dare atto, in particolare, che ai sensi dell'articolo 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'affidatario del servizio dovrà, fra l'altro, rimborsare i costi per la realizzazione, stampa e fornitura del calendario informativo 2015;
5. Di demandare al Responsabile competente in materia l'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti, ivi compresa l'assunzione del relativo impegno di spesa e la sottoscrizione del contratto, alle condizioni sopra precisate;

La presente deliberazione, con successiva votazione resa ad unanimità di voti, viene dichiarata immediatamente eseguibile, giusto il disposto dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni stante la necessità di prorogare il servizio.

**PARERE RESO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 COMMA 1^o E DELL'ART 147 BIS DEL
DECRETO LEGISLATIVO n. 267/2000 e s.m.i..**

Il sottoscritto responsabile dell'Area interessata, esprime parere favorevole di regolarità tecnica e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Venegono Inferiore, 18.12.2014

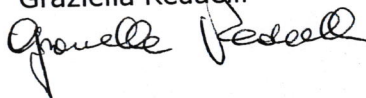
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Ivano Santini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e smi.

Venegono Inferiore, 18.12.2014

**IL RESPONSABILE DELL' AREA
ECONOMICA - FINANZIARIA**
Graziella Redaelli



Fatto, letto e sottoscritto:

Il Presidente
Mattia Premazzi



Il Segretario Comunale
Nicoletta Pezzuti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale on line nel sito informatico di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009 e s.m.i per quindici giorni consecutivi.

Nello stesso giorno di pubblicazione, il presente verbale viene comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi di quanto previsto dall'art. 125 del d Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

10 GEN. 2015

Il Responsabile del servizio



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐ La presente deliberazione diventerà esecutiva decorso il termine di cui al 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

☒ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000



Il Responsabile del servizio